



COMUNE DI NOLA
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 15-02-2021

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. **Sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi, nonché delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado dal 17 febbraio al 28 febbraio 2021.**

IL SINDACO

Preso atto:

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio è stata disposta la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

Visti:

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il DPCM 7 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il DPCM 13 ottobre 2020;
- il DPCM 18 ottobre 2020;
- il DPCM 3 novembre 2020;
- il DPCM 3 dicembre 2020;
- il D.L. 14 gennaio 2021, n.2;
- il DPCM 14 gennaio 2021;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 16 gennaio 2021 e n. 3 del 22 gennaio 2021 che ha emanato disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica sull'intero territorio regionale;
- l'Atto di raccomandazione e richiamo del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 28 gennaio 2021;
- la Relazione Tecnica prodotta dall'Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020 allegata alla comunicazione recante oggetto "esiti riunione Unità di Crisi del 9 febbraio 2021" prot. UO.2021/118 del 11-02-2021;

Preso atto del costante e significativo aumento dei casi di positività in tutto il territorio regionale e comunale, come risultanti dalle comunicazioni giornaliere dell'Asl Dipartimento di Prevenzione e

dall'Unità di Crisi Regionale, condizione critica ancora più preoccupante alla luce dell'imminente avvio della campagna vaccinale relativa alla platea scolastica, in corso di calendarizzazione su piattaforma regionale;

Considerata la oggettiva difficoltà di tracciare una mappatura veritiera del trend epidemiologico locale dovuto al ricorso autonomo ai c.d. test rapidi – strumenti di rilevazione di antigeni nucleoproteici virali SARS Covid.19- che non vengono sottoposti alle previste misure cautelative né comunicati tempestivamente alle Asl di competenza dai diretti interessati, con conseguente potenziale incremento dei contagi;

Rilevata l'impossibilità di avere un quadro chiaro ed aggiornato in ordine alla presenza di eventuali contagi all'interno degli istituti scolastici cittadini, rilevabile solo a livello presuntivo a causa dell'alto tasso di soggetti c.d. positivi asintomatici, derivante in gran parte dalle lungaggini nell'effettuazione delle indagini epidemiologiche riguardanti i c.d. "contatti stretti", nonché i rischi connessi alla crescente diffusione delle c.d. varianti del virus (inglese, brasiliana, sud-africana);

Accertato il dato di fatto che l'aumentare dei casi di positività al covid-19 sul territorio comunale interessa in particolare il mondo della scuola; peraltro alcuni casi di positività di personale scolastico e di studenti non sempre sono riconducibili ad un preciso ed identificabile focolaio, ma riguarda soggetti non collegati tra loro;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole statali del territorio comunale di ogni ordine e grado, dalle scuole dell'infanzia alle scuole secondarie di secondo grado fino al 28 febbraio 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e garantire il contenimento della diffusione del contagio;

Precisato che tale sospensione della didattica in presenza non implica la chiusura dei plessi scolastici e pertanto, tutte le attività che non potranno essere garantite in modalità di lavoro agile del personale docente, amministrativo, tecnico e dei collaboratori scolastici potranno essere gestite in presenza a garanzia del principio di continuità didattica.

Considerato altresì che la sospensione della didattica in presenza si rende necessaria anche per agevolare le operazioni di tracciamento delle mappature dei contagi rilevati in ambito scolastico, nonché per consentire l'avvio della campagna vaccinale regionale del personale docente e amministrativo in modo più efficace;

Atteso che, per le medesime finalità sopra riportate, sarà fatto obbligo a tutte le scuole del territorio comunale, statali e non, di comunicare quotidianamente all'indirizzo PEC protezionecivile@pec.comune.nola.na.it, i dati del contagio riguardanti i propri istituti scolastici, anche in caso di assenza di casi di positività al Covid-19, onde consentire la costante verifica del trend epidemiologico territoriale;

Valutato che:

- l'evoluzione critica del numero dei contagi rilevati, nonché del numero di persone poste in sorveglianza attiva, sia nella Regione Campania, ma soprattutto nel territorio comunale, evidenziano l'esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del COVID-19 che la sospensione delle attività didattiche in presenza consente al personale docente e non docente, agli alunni e ai loro genitori, nonché ai familiari conviventi di effettuare su base volontaria, i tamponi antigenici così come previsto e favorito dalla richiamata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania, ne deriva anche dalle richiamate circostanze che legittimamente viene suscitato il potere extra

ordinem del Sindaco, in relazione all'atipicità del fenomeno da contrastare che richiede corrispondenti atipiche misure di contenimento;

- appare necessario per il Sindaco, per quanto di sua competenza, assicurare il rispetto delle norme sopracitate;

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- le azioni da porre in campo – benché extra ordinem – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi nella diffusione sul territorio comunale del COVID- 19";
- la L.833/1978 e in particolare l'art.32, comma 3, attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa al territorio comunale;

Ritenuto di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, sussistente l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

Visto l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, ai fini della tutela della salute pubblica e del contenimento del contagio da COVID-19, con decorrenza dal 17 febbraio al 28 febbraio 2021, salvo ulteriori provvedimenti, la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi, nonché delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Si rimette ai Dirigenti Scolastici la facoltà di consentire in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte dell'istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto ed in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni delle classi che sono in didattica a distanza.

E' fatto obbligo a tutte le scuole del territorio comunale, statali e non, di comunicare quotidianamente all'indirizzo pec: protezionecivile@pec.comune.nola.na.it i dati del contagio riguardanti i propri istituti scolastici, anche in caso di assenza di casi di positività al COVID-19, onde consentire la costante verifica del trend epidemiologico territoriale.

AVVERTE

che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione dell'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020.

MANDA

la presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:

- Dirigenti scolastici del territorio del Comune di Nola,
- al Dirigente Servizio pubblica Istruzione,
- al Dirigente del Settore LL.PP.,
- all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
- alla Prefettura di Napoli e tutti gli organi di Polizia presenti sul territorio;
- al Prefetto di Napoli;
- al Presidente della Giunta Regionale Campania;
- al Presidente della Città Metropolitana di Napoli;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli SUD3;
- alla Polizia Municipale di Nola per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

COMUNICA

che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lì, 15 febbraio 2021



IL SINDACO
F.to Ing. Gaetano Minieri